

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 114-A

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare, nonchè a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per i reati di cui agli articoli 110, 317, 61 numero 2 e 7 del codice penale (concussione), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 9 aprile 1993

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 5 aprile 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Moschetti per i reati di cui agli articoli 110, 317, 61 numero 2 e 7 del codice penale (concussione), articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18

novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici), articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il 9 aprile 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 20 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 28 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 maggio 1993.

Il senatore Moschetti è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 19 maggio 1993, nel corso della quale ha presentato memoria scritta.

Il senatore Moschetti è sottoposto ad indagini, nel procedimento *de quo*, per i seguenti gruppi di reati:

a) per il reato di concorso in concussione (art. 317 cp), in quanto Angelo Jacorossi sarebbe stato indotto a promettere ed a corrispondere somme di denaro alla DC ed al PSI, con la minaccia implicita, in caso di rifiuto, di esclusione dagli appalti pubblici della Jacorossi S.p.A. (capo di imputazione n. 1);

b) per i reati di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp), in ordine a vicende di appalti dell'ACEA, essendo state favorite - a seguito della promessa e della corresponsione di somme di denaro -, nelle varie fattispecie individuate, le seguenti società: la Riet S.p.A. e le imprese consorziate o collegate nell'aggiudicazione e nella gestione dei lavori concernenti la realizzazione di cabine elettriche; il Consorzio guidato da Edilter in merito all'aggiudicazione o alla gestione del secondo lotto di lavori per la realizzazione di impianti di illuminazione a media e bassa tensione; la Riet S.p.A. e le imprese consorziate o collegate nell'aggiudicazione del rinnovo dei dieci lotti per la costruzione di linee a media e bassa

tensione o nella gestione dei relativi lavori; la Riet S.p.A. e le imprese consorziate o collegate nell'aggiudicazione di tre lotti per la costruzione di cabine a media e bassa tensione o nella gestione dei relativi lavori; la Riet S.p.A. e le imprese consorziate o collegate nell'aggiudicazione o nella gestione dei lavori concernenti la realizzazione di reti elettriche ad alta, media e bassa tensione; la Riet S.p.A. e le imprese consorziate o collegate nell'aggiudicazione o nella gestione dei lavori relativi ad opere elettriche nell'ambito delle realizzazioni per i campionati mondiali di calcio del 1990; la Riet S.p.A. e le imprese consorziate o collegate nell'aggiudicazione di tre lotti per la costruzione di una linea ad alta tensione o nella gestione dei lavori relativi (capi di imputazione nn. 3, 5, 7, 8, 9, 11 e 13);

c) per i reati di concorso nella violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici (art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659), in ordine alla ricezione delle somme di cui ai citati capi di imputazione nn. 1, 3, 5, 9 e 11), in quanto il contributo non è stato deliberato dall'organo sociale competente della società erogante e non è stato iscritto a bilancio ed essendo comunque il contributo in questione vietato dalla legge penale (capi di imputazione nn. 2, 4, 6, 10 e 12).

Si fa notare che le richieste concernenti i capi 3 e 4 assorbono - come espressamente specificato nella domanda di autorizzazione a procedere - le richieste concernenti i reati di cui ai capi 4 e 5 di una precedente domanda di autorizzazione a procedere (*Doc. IV*, n. 100), inoltrata dagli stessi magistrati nei confronti del medesimo senatore Moschetti in data antecedente (vale a dire il 25 febbraio 1993).

La Procura della Repubblica procede sulla base di precisi, inequivoci e concordanti riferimenti al ruolo del senatore Moschetti, circa reati contro la Pubblica Amministrazione e finanziamenti illegali a favore di partiti, soprattutto in relazione alla sua qualità di segretario amministrativo regionale del partito della DC.

Al riguardo - volendosi limitare a citare i riferimenti più significativi - si segnalano le dichiarazioni di Angelo Jacorossi, appartenente alla Jacorossi S.p.A., negli interrogatori del 20 febbraio e dell'11 marzo 1993; e soprattutto di Massimo Marra, appartenente alla Riet S.p.A. nell'interrogatorio del 1^a marzo 1993, il quale ha effettuato precisi riferimenti in relazione agli appalti dell'ACEA riguardanti la costruzione di cabine elettriche, il secondo lotto MT e BT, i rinnovi di dieci lotti (linee MT e BT), i rinnovi di tre lotti (cabine MT e BT), l'appalto concorso AT-MT e BT, i lavori per i mondiali del 1990, nonché la linea ad alta tensione.

Inoltre, si ricordano le dichiarazioni di Mario Bosca, già Presidente dell'ACEA, nell'interrogatorio del 20 marzo 1993, nonché i risultati della perquisizione effettuata nei confronti di Emilio Martinoia, direttore commerciale della Redi Electric S.p.A., dei quali dà conto la richiesta di autorizzazione a procedere.

Sulla base della ricostruzione dei fatti e delle imputazioni, di cui alla presente richiesta di autorizzazione a procedere, appare evidente la necessità di consentire la prosecuzione delle indagini, allo scopo di favorire la massima ricostruzione possibile - soprattutto, ma non solo, al fine dell'accertamento delle personali responsabilità penali - di quel sistema di appalti pubblici, sviluppatosi negli ultimi anni e fondato su una sorta di «albo dei partiti», in cui le imprese si sono sempre più trasformate impropriamente in «grandi elemosiniere» di un degenerato sistema dei partiti.

Mancano pertanto del tutto gli estremi per ipotizzare un diniego dell'autorizzazione a procedere, vale a dire - esemplificando - la natura oggettivamente pretestuosa del procedimento penale, la mancanza di qualsiasi corrispondenza tra il reato contestato ed i fatti posti a base della richiesta, l'assenza nei fatti contestati di qualsiasi consistenza probatoria, oppure l'atteggiamento soggettivamente persecutorio del magistrato o la manifesta strumentalizzazione dell'iniziativa giudiziaria allo scopo di ledere la libertà e l'indipendenza di un

singolo parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Oltre alla totale mancanza degli elementi sintomatici del *fumus persecutionis*, la Giunta - pur ribadendo il principio secondo cui l'autorizzazione non debba essere automaticamente concessa, nel caso in cui vi sia una sollecitazione in tal senso da parte del senatore interessato - ha altresì considerato che lo stesso senatore Moschetti (nei limiti delle sue facoltà) ha in una lettera invitato a concedere l'autorizzazione nei suoi confronti, intendendo «quanto prima rendere tutti i chiarimenti del caso all'autorità giudiziaria procedente». In particolare, il senatore Moschetti ha dichiarato di non aver mai raggiunto accordi di qualsiasi natura con gli imprenditori, nè tantomeno di aver mai collegato il finanziamento al partito della DC con qualsiasi affidamento di lavori, ribadendo che «non rientra nelle competenze e nei poteri dei segretari amministrativi raggiungere accordi di tal genere con imprenditori».

Inoltre, quanto alle dichiarazioni del Marra, secondo le quali egli avrebbe percepito somme di denaro nel dicembre del 1992, il senatore Moschetti ha affermato che esse non rispondono al vero e di aver al riguardo già reso spontaneamente un primo interrogatorio innanzi all'autorità giudiziaria milanese.

Non spetta certo alla Giunta in questa sede valutare la veridicità delle versioni fornite dai diversi soggetti interessati al procedimento penale *de quo*. Semmai, proprio le differenze tra le versioni fornite da alcuni imprenditori e quella del senatore Moschetti rendono opportuna la prosecuzione dell'indagine, ai fini di un definitivo chiarimento nella sede più propria, che è quella giudiziaria.

Per quanto concerne le altre richieste dell'autorità giudiziaria, la Giunta ha delibe-

rato innanzitutto di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire provvedimenti restrittivi della libertà personale, che del resto - nella tradizione parlamentare - vengono autorizzati (quando sono di natura cautelare) solo in presenza di situazioni di «gravità eccezionale», di una personalità che appaia estremamente pericolosa, nonché del probabile rischio di «inquinamento» delle prove esistenti e di produzione di allarme sociale. Si fa altresì notare che il procedimento penale a carico del senatore Moschetti è appena iniziato, comporterà probabilmente indagini molto complesse, ed allo stato manca una sentenza, anche solo di primo grado, di condanna, nè vi è un'ordinanza di rinvio a giudizio.

Inoltre, la Giunta ha deliberato di proporre di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale, per i quali la seconda parte del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione prescrive una specifica autorizzazione, la cui apposita richiesta dovrebbe essere avanzata nel momento in cui l'autorità giudiziaria, proseguendo le indagini a seguito dell'autorizzazione concessa, ritenesse di dover procedere agli atti limitativi considerati.

Per tutte queste ragioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato:

- a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che disponga la custodia cautelare (all'unanimità);
- c) di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (all'unanimità).

MAISANO GRASSI, *relatore*